



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

DGR n. 152 del 28/02/2024

OGGETTO: PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 – ASL 201 E 203 - APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE EROGANTI PRESTAZIONI DI MEDICINA RIABILITATIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. E DELLE DGR 343/2023 E 698/2023



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 28/02/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	ASSENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

OGGETTO: PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 – ASL 201 E 203 - APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE EROGANTI PRESTAZIONI DI MEDICINA RIABILITATIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. E DELLE DGR 343/2023 E 698/2023

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii e, nello specifico, il comma 1 dell'art 8 quater a tenore del quale *“l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”*;

VISTA la l.r. 31.07.2007, n. 32 e ss.mm.ii. *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;

VISTO, in particolar modo, l'art. 6 comma 1 della l.r. n. 32/2007 Accreditamento istituzionale, secondo cui *“i soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)”*;

CONSIDERATO che, per quanto premesso, la L.R. n. 32/2007 subordina l'accreditamento istituzionale alla valutazione del fabbisogno, e alle specifiche condizioni del bando a tal fine predisposto dalla Regione;

VISTA la l.r. n. 5/2008 del 10 marzo 2008 “Piano sanitario Regionale 2008-2010” che, nel capitolo 4 “Logiche e strumenti per l’innovazione”, al paragrafo 4.2.6.2 “L’Accreditamento” attribuisce la gestione delle procedure di cui all’art. 6 della l.r. n. 32/2007, all’Organismo Regionale per l’Accreditamento (O.R.A.), formato dal Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e dal Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATO il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con L.R. n. 5/2008 e, nello specifico, l’Allegato 2.3 “Linee Guida per la costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento (Organismo Regionale Accreditamento - ORA)”;

RICHIAMATO l’art. 25, L.R. 30 aprile 2009 n. 6, che attribuisce all’Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

VISTA la deliberazione n. 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii. con la quale la Regione Abruzzo ha approvato i Manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale e ha definito le relative procedure;

PRESO ATTO che, con la L.R. 23 luglio 2018 n. 19, è stata mutata la denominazione dell’Organismo Regionale di Accreditamento (O.R.A.) in Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), cui spetta il compito – nell’ambito del processo di accreditamento – della gestione delle verifiche e dell’effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini dell’accREDITAMENTO istituzionale, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, terzietà ed imparzialità nei confronti sia dell’organismo amministrativo regionale accreditante che delle strutture da accreditare;

VISTA la DGR 596 del 7 agosto 2018, con la quale è stata approvata la disciplina per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.);

VISTA la DGR 83 del 22.02.2021 che ha approvato il “Documento tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante – AccREDITAMENTO e Qualità’”, in ottemperanza alle Intese Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 e in riscontro a quanto richiesto dai Tavoli Tecnici nella riunione congiunta del 27 novembre 2019;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha osservato che *“l’accREDITAMENTO è un’attività connotata da estrema discrezionalità e che è sottoposta a specifici limiti di*

programmazione e bilancio” (Sent. Consiglio di Stato 482/2020);

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;*

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e ss.mm.ii;

CONSIDERATA l’attuale rete di offerta riabilitativa regionale accreditata, pubblica e privata;

VISTA la DGR 374 dell’11.7.2022 ad oggetto *“Erogatori privati accreditati per prestazioni ex art 26. approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024 ed ulteriori provvedimenti”;*

RITENUTO necessario implementare sul territorio regionale, il numero di prestazioni accreditate di riabilitazione ex art. 26 nelle more del riordino del setting in argomento che sia funzionale anche alla riduzione delle liste di attesa;

VISTA la Sentenza n. 49 del 7.2.2022 con cui il TAR Abruzzo, accogliendo il ricorso del Centro Santa Lucia S.r.l. per l’annullamento del provvedimento DPF009/258516/20 con cui la Regione ha dichiarato l’archiviazione dell’istanza di rilascio del parere di compatibilità programmatica ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria ex art. 3 L.R. 32/07 per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 nel comune di Ortucchio motivata con la mancanza di un fabbisogno autorizzatorio regionale definito;

ATTESO che, nella citata sentenza, il TAR rammenta che *“con la sentenza n. 1802 del 03.03.2021 il Consiglio di Stato fa il punto in materia di autorizzazioni per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Esse seguono un ‘regime’ differenziato rispetto all’attività in accreditamento, e, tuttavia, per ragioni attinenti non solo alla tutela della salute, quale irrinunciabile interesse della collettività (art. 32 Cost.), ma anche alla tutela della concorrenza, devono necessariamente restare inserite nell’ambito della programmazione regionale”* e che *“secondo il Consiglio di Stato, quindi, le scelte programmatiche svolte dalla PA implicano un’adeguata istruttoria che consenta “una puntuale ricognizione del fabbisogno assistenziale territoriale” ma “sono connotate da ampia discrezionalità con la conseguenza che i dati relativi al fabbisogno non possono essere sindacati se non per macroscopici vizi di illogicità o di arbitrarietà”;*

ATTESO che la decisione del TAR comporta la necessità di collegare l'approvazione del bando di accreditamento di cui all'art. 6 della L.R. 32/2007 con la contestuale approvazione di un rationale di assegnazione distrettuale dei punti erogativi aggiuntivi in ragione dell'offerta territoriale esistente;

PRESO ATTO

- documento tecnico ad oggetto “Allegato preliminare all'avviso di accreditamento di n. 5 punti erogativi aggiunti di prestazioni di medicina riabilitativa ex art. 26 nella Regione Abruzzo - DGR 343 del 19.06.2023 e 698 del 25.10.2023” (**Allegato 1**), redatto dall'Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria, il quale rappresenta parte costitutiva ed integrante del presente provvedimento;
- allegati contenenti l'avviso pubblico e la relativa modulistica (**Allegati 2 e 3**) redatti dal Dipartimento Sanità- Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, i quali sono parimenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la Regione implementerà con l'imminente approvazione di un nuovo manuale di accreditamento, conforme alle previsioni dell'Accordo S-R 257/CSR del 20.12.2012, le ulteriori specifiche di accreditamento dettate dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 ed approvate nell'Allegato A del Decreto del Ministero della Salute 19 dicembre 2022 (i cui termini sono stati da ultimo prorogati con DM 26 settembre 2023), le quali saranno contemplate per i futuri accreditamenti e per i rinnovi di quelli vigenti;

RICHIAMATE

- la DGR 343 del 19.06.2023 ad oggetto “*Fabbisogno di accreditamento ambulatori di riabilitazione ex art. 26 L 833/1978 – Asl 201*”, nel quale, dato atto della complessità delle elaborazioni sottese alla definizione di un fabbisogno regionale, se ne procede *medio tempore* alla stima per il territorio della Asl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila (201);
- la DGR 698 del 25.10.2023 ad oggetto “*Prestazioni ambulatoriali di riabilitazione ex art. 26 – Asl 202, 203 e 204*”, con la quale si procede *medio tempore* alla stima del relativo fabbisogno per le Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo;

RILEVATO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ai fini di procedere al riscontro delle richieste esplicitate nella nota prot. 0140081/23 del 29 marzo 2023 nonché per ottemperare alle decisioni giudiziali;

RIBADITO

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8 quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;
- l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accREDITAMENTO definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al titolare dell'attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori);
- la qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare, la legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge 448/1998, art. 72 comma 7, DM Ministero Salute 19 dicembre 2022), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all'incompatibilità del personale sanitario utilizzato;

DATO ATTO

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, ai sensi degli art.23 e 24 della L.R. n.77/99, sulla base dell'istruttoria svolta dal responsabile d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del provvedimento, apponendovi la propria firma in calce e attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

a voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

di prendere atto e di approvare l'Avviso pubblico e relativa modulistica (**Allegati 2 e 3**) per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di "medicina riabilitativa" ambulatoriale ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 32/2007 e delle DGR 343 e 698/2023, il quale si allega

alla presente deliberazione, unitamente al preliminare documento tecnico (**Allegato 1**);

di precisare che:

-ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8 quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;

-l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accREDITAMENTO definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al titolare dell'attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori);

-la qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge 448/1998, art. 72 comma 7), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all'incompatibilità del personale sanitario utilizzato;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di stabilire che gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili sulla base dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;

di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT e sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo, curandone, altresì, la trasmissione all'ASR e al Servizio AccREDITAMENTO e Accordi Contrattuali (DPF018) per conoscenza e per il seguito di competenza.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Lorenzo Pingiotti
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Lorenzo Pingiotti
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ALLEGATO 1.pdf
Impronta BA1EC629846810704BFA00C86F0749E9BDB41D502E6D76B112E6799ACE3C776E

Nome allegato: ALLEGATO 2.pdf
Impronta 048DCA0ABFC17AAB9F2C80B989ED99C43F94B1FB794C2F9DF6D0A916237EF234

Nome allegato: ALLEGATO 3.pdf
Impronta 6D178F2863F2D9ADA067776D7D89AD6EA3FEFDA60775A53BC26276A3A7627D26



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 28/02/2024 17:23:25
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 29/02/2024 09:55:08
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681